

In scadenza la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi

21 Maggio 2013

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ricorda che, a far data dal 1° giugno 2013, verrà meno la possibilità, per le aziende fino a 10 lavoratori, di autocertificare l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi.

Tutte le imprese che hanno finora usufruito dell'autocertificazione, devono munirsi del documento di valutazione dei rischi.

A tale riguardo, sottolinea il Ministero, è possibile utilizzare - quale strumento di ausilio ad un corretto adempimento degli obblighi di legge - le procedure standardizzate di cui all'articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 (cfr documento Ance del 7/12/2012 ["Emanate le procedure standardizzate per effettuare la valutazione del rischio"](#)).

Si ricorda che, come affermato dall'interpello n. 7 del 22 novembre 2012 sulle procedure standardizzate, i datori di lavoro delle imprese fino a 10 lavoratori, dal 1 giugno dovranno scegliere di redigere la propria valutazione sulla base delle procedure ministeriali oppure dovranno elaborare il DVR coerentemente con le disposizioni normative. Inoltre, nel caso in cui il datore di lavoro delle imprese fino a 10 lavoratori abbia già elaborato un proprio DVR, scegliendo di non autocertificare la valutazione, tale *documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate, fermi restando i sopra richiamati obblighi di aggiornamento, legati alla natura "dinamica" del DVR.*

L'Ance al fine di adempiere agli obblighi normativi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs. n.81/08, ha elaborato una procedura la cui applicazione consente ai datori di lavoro delle imprese edili di effettuare la valutazione dei rischi (cfr. documento Ance del 10 maggio 2013 ["Valutazione dei rischi: realizzata dall'Ance la procedura per le imprese edili"](#)).